

REGOLAMENTO (CEE) N. 3683/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2312/88⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3313/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2312/88 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 83.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 64.